



Bruxelles, 28.1.2019
C(2019) 698 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.1.2019

che proroga l'esenzione di Adria Link s.r.l. (Italia), Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (Slovenia) ed E3 d.o.o. (Slovenia) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per quanto concerne due interconnettori elettrici tra l'Italia e la Slovenia.

I testi in lingua italiana e slovena sono i soli facenti fede

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.1.2019

che proroga l'esenzione di Adria Link s.r.l. (Italia), Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (Slovenia) ed E3 d.o.o. (Slovenia) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per quanto concerne due interconnettori elettrici tra l'Italia e la Slovenia.

I testi in lingua italiana e slovena sono i soli facenti fede

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (di seguito "regolamento n. 714/2009" o "regolamento sull'energia elettrica")¹, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

1. Contesto

- (1) I progetti al vaglio sono due interconnettori sotterranei per corrente alternata, che collegano le reti della Slovenia e dell'Italia. Gli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" saranno entrambi costruiti e gestiti congiuntamente dalla società italiana Adria Link s.r.l. e dalle società slovene Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (HSE d.o.o.) e Energetika, Ekologija, Ekonomija d.o.o. (E3 d.o.o.).

2. Procedura

- (2) Adria Link s.r.l. (Italia), Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (Slovenia) ed E3 d.o.o. (Slovenia) (di seguito "i promotori") hanno presentato due domande di esenzione: l'8 gennaio 2013 al regolatore sloveno dell'energia (JAVNA AGENCIJA REPUBLIKA SLOVENIJA ZA ENERGIJO, di seguito "AGEN-RS"), e il 24 giugno 2013 al ministero dello Sviluppo economico italiano (di seguito "MSE"), in conformità dell'articolo 17 del regolamento sull'energia elettrica.
- (3) In base al decreto legislativo italiano 1° giugno 2011, n. 93, il MSE è l'organismo competente a concedere detta esenzione, mentre l'autorità nazionale di regolamentazione (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, AEEGSI) è tenuta a esprimere un parere con riserva.
- (4) Sulla base della loro valutazione delle domande di esenzione, il 16 dicembre 2013 AGEN-RS e AEEGSI hanno adottato due pareri congiunti: "Joint Opinion of the Energy Regulators on the Redipuglia-Vrtojba Exemption Application"² e "Joint Opinion of the Energy Regulators on the Dekani-Zaule Exemption Application"³ (di seguito "pareri congiunti"), che presentano la valutazione da parte delle autorità delle domande di esenzione che si applicano alle rispettive giurisdizioni.

¹ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

² <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/630-13allb.pdf>

³ <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/630-13alla.pdf>

- (5) L'11 agosto 2014 il MSE ha adottato due decreti (n. 290/ML/4/2014 per l'interconnettore Dekani-Zaule e n. 290/ML/5/2014 per l'interconnettore Redipuglia-Vrtojba) che concedono esenzioni dal disposto dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica (uso dei proventi derivanti dalle congestioni).
- (6) Il 20 ottobre 2014 AGEN-RS ha adottato due decisioni (n. 143-1/2013-8/106 per l'interconnettore Dekani-Zaule e n. 143-2/2013-43/106 per l'interconnettore Redipuglia-Vrtojba) che concedono esenzioni dal disposto dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica (uso dei proventi derivanti dalle congestioni) e dell'articolo 9 (separazione proprietaria) della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito "direttiva sull'energia elettrica")⁴.
- (7) Le decisioni di esenzione dell'Italia sono state notificate alla Commissione il 28 agosto 2014 e le decisioni di esenzione della Slovenia sono state notificate alla Commissione il 30 ottobre 2014.
- (8) Con decisione del 17 dicembre 2014, la Commissione ha approvato, fatte salve svariate modifiche, un'esenzione per gli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule", a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, da alcune prescrizioni relative all'uso dei proventi derivanti dalle congestioni e alla separazione proprietaria, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica e all'articolo 9 della direttiva sull'energia elettrica (di seguito "decisione della Commissione del 2014").
- (9) Le esenzioni sono state concesse per un periodo di 10 anni a partire dall'avvio delle operazioni commerciali per l'interconnettore Dekani-Zaule e per un periodo di 16 anni a partire dall'avvio delle operazioni commerciali per l'interconnettore Redipuglia-Vrtojba.
- (10) L'articolo 2 della decisione della Commissione del 2014 contiene disposizioni in base alle quali l'approvazione da parte della Commissione dell'esenzione concessa al progetto è subordinata all'avvio della costruzione degli interconnettori entro due anni dall'adozione della decisione della Commissione e alla messa in funzione degli interconnettori entro cinque anni dall'adozione della decisione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento n. 714/2009.
- (11) AGEN-RS e il MSE hanno ricevuto dai promotori, rispettivamente il 17 ottobre 2016 e il 15 novembre 2016, la richiesta di posticipare la data entro la quale avviare la costruzione degli interconnettori, portandola dal 17 dicembre 2016 al 17 dicembre 2018. Non è stata richiesta alcuna modifica per la data di messa in funzione, che resta fissata al 17 dicembre 2019.
- (12) La valutazione italiana della richiesta dei promotori è stata notificata alla Commissione il 16 dicembre 2016 e la valutazione slovena è stata notificata alla Commissione il 23 dicembre 2016, conformemente all'articolo 17 del regolamento n. 714/2009.
- (13) Il 23 dicembre 2016 AGEN-RS ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 714/2009, la valutazione della richiesta dei promotori.
- (14) Con decisione del 16 febbraio 2017, la Commissione ha approvato la proroga dell'esenzione dal 17 dicembre 2016 al 17 dicembre 2018 per gli interconnettori

⁴ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55.

"Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 (di seguito "decisione della Commissione del 2017").

- (15) Il 26 luglio 2018 AGEN-RS e il MSE hanno ricevuto dai promotori la richiesta (di seguito "richiesta dei promotori") di posticipare la data entro la quale avviare la costruzione degli interconnettori, portandola dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 (di seguito "termine per l'avvio della costruzione") e di posticipare la data di messa in funzione dal 17 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 (di seguito "termine per la messa in funzione").
- (16) Il 19 novembre 2018 AGEN-RS ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 714/2009, la valutazione della richiesta dei promotori.
- (17) Il 5 dicembre 2018 il MSE ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 714/2009, la decisione in merito alla richiesta dei promotori.
- (18) Il 18 dicembre 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso sul suo sito internet con cui informava il pubblico delle notifiche e invitava i terzi interessati a inviare osservazioni entro un termine di due settimane. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in risposta.

3. Valutazione

3.1. Disposizioni legislative pertinenti

- (19) L'articolo 2 della decisione della Commissione del 2014 modificata dalla decisione della Commissione del 2017 dispone che l'approvazione da parte della Commissione cessa di avere effetto nel caso in cui la costruzione dell'interconnettore in oggetto non venga avviata entro il 17 dicembre 2018 e l'interconnettore non diventi operativo entro il 17 dicembre 2019, a meno che la Commissione non decida che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che sfuggono al controllo dei promotori.
- (20) La validità dell'approvazione di un'esenzione da parte della Commissione può essere prorogata a condizione che, sulla base di un'analisi condotta dalle autorità nazionali di regolamentazione che stabilisca che una proroga è giustificata, la Commissione decida, in primo luogo, che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli e, in secondo luogo, che tali ostacoli sfuggano al controllo della persona cui l'esenzione è stata concessa⁵.

3.2. Richiesta dei promotori

- (21) Mediante decisione notificata in merito alla richiesta dei promotori, il MSE propone di posticipare la data entro cui deve essere avviata la costruzione degli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 e di posticipare la data di messa in funzione dal 17 dicembre 2019 al 30 giugno 2022.
- (22) Mediante decisione notificata in merito alla richiesta dei promotori, anche AGEN-RS propone di posticipare la data entro cui deve essere avviata la costruzione degli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 e di posticipare la data di messa in funzione dal 17 dicembre 2019 al 30 giugno 2022.

⁵ Il regolamento non indica espressamente la procedura da seguire per tale decisione concernente la proroga della validità. La prassi decisionale della Commissione ha consentito di stabilire che, in base al principio del parallelismo delle forme, per le modifiche (compresa la proroga) delle decisioni di esenzione si dovrebbe adottare la stessa procedura seguita per la concessione delle decisioni di esenzione iniziali. Pertanto, la valutazione da parte della Commissione delle domande di proroga deve basarsi su una valutazione preliminare effettuata dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione, a cui la Commissione può chiedere di apportare modifiche.

(23) Senza una modifica della decisione di esenzione, l'approvazione dell'esenzione da parte della Commissione perderebbe il suo effetto, dato che la costruzione dell'interconnettore non è stata avviata entro il 17 dicembre 2018.

3.3. Motivazioni addotte dai promotori

(24) La costruzione non è stata ancora avviata per la parte slovena degli interconnettori "Redipuglia-Vrtojba" e "Dekani-Zaule" e i promotori adducono i seguenti motivi per la posticipazione del termine per l'avvio della costruzione.

(25) In primo luogo, le procedure di autorizzazione in Slovenia per ottenere le licenze edilizie non sono ancora state completate e le attività correlate sono ancora in corso. I promotori sottolineano che il rilascio della licenza edilizia e l'espletamento delle procedure di esproprio non sono sotto il loro controllo, in quanto spetta alle competenti autorità slovene occuparsene.

(26) La mancata conclusione delle procedure di autorizzazione in Slovenia impedisce l'avvio di altre attività necessarie per la costruzione degli interconnettori. I promotori non saranno in grado di rispettare il termine del 17 dicembre 2018 per l'avvio della costruzione dei due interconnettori. Prevedono che i lavori di costruzione inizieranno prima del 31 dicembre 2020.

(27) In secondo luogo, sono necessari tre lavori di potenziamento⁶ delle rete di trasmissione interna slovena per garantire la capacità di trasmissione dei nuovi interconnettori. Il gestore del sistema di trasmissione sloveno prevede il completamento dei lavori di potenziamento entro la fine del 2021.

(28) I promotori non saranno in grado di rispettare il termine del 17 dicembre 2019 per la messa in funzione dei due interconnettori e prevedono che gli interconnettori diventeranno operativi entro il 30 giugno 2022.

3.4. Valutazione della richiesta dei promotori da parte delle autorità nazionali

(29) Il MSE e AGEN-RS hanno ritenuto giustificata la richiesta dei promotori poiché l'avvio dei lavori di costruzione dipende dai tempi previsti dalla legislazione slovena. Ne consegue che il ritardo nell'avvio dei lavori di costruzione è dovuto a cause che sfuggono al controllo dei promotori.

3.5. Valutazione della Commissione

(30) La Commissione sottolinea che gli obiettivi del regolamento n. 714/2009 impongono di prevedere una data di scadenza chiara per un'esenzione dall'applicazione del regime normativo, concessa a norma dell'articolo 17 del regolamento, e impongono altresì che il periodo di validità dell'esenzione non sia superiore a quanto strettamente necessario.

(31) In particolare, i vantaggi offerti da un'esenzione possono costituire un disincentivo allo sviluppo di infrastrutture regolamentate, che si troverebbero in concorrenza con il progetto che beneficia dell'esenzione. Mantenere la validità di un'esenzione senza che l'infrastruttura venga realizzata potrebbe quindi ostacolare lo sviluppo di infrastrutture alternative. Di conseguenza, le esenzioni dovrebbero essere concesse per periodi di tempo limitati e, in particolare, non superiori a quanto strettamente necessario. Ne consegue che la data esatta entro la quale la costruzione dell'infrastruttura ha inizio e la data entro la quale l'infrastruttura diventa operativa devono essere prevedibili con un ragionevole grado di certezza.

⁶ Ricostruzione della linea di trasmissione Divača – Gorizia a 110 kV, costruzione di una nuova linea di trasmissione Divača-Koper a 110 kV, aumento della capacità della sottostazione 400/110 kV a Divača.

(32) La Commissione ritiene che detta condizione sia ragionevolmente soddisfatta dal momento che ora i promotori hanno notificato un nuovo periodo di tempo entro cui avrà inizio la costruzione dell'interconnettore ed entro cui l'interconnettore diventerà operativo. In particolare, poiché la data di avvio delle operazioni dell'interconnettore, punto di partenza per il calcolo del periodo di esenzione, è stata posticipata di 30 mesi, risulta limitata l'incidenza sulle aspettative degli investitori relative ad altri eventuali interconnettori che potrebbero entrare in concorrenza con il progetto.

4. Conclusioni

(33) La Commissione ritiene che esistano motivi sufficienti per rinviare al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale avviare la costruzione degli interconnettori e al 30 giugno 2022 il termine entro il quale effettuare la messa in funzione degli interconnettori, affinché conservino il loro effetto l'approvazione delle esenzioni da parte della Commissione e, di conseguenza, le esenzioni concesse dalle decisioni del MSE e di AGEN-RS,

(34) La Commissione tuttavia avverte che ulteriori proroghe future potrebbero avere un impatto negativo sui potenziali investitori in interconnettori, poiché ne aumenterebbe l'incertezza. La Commissione pertanto incoraggia AGEN-RS a mantenere i contatti con le autorità slovene pertinenti per assicurare che siano fatti tutti gli sforzi possibili per evitare la richiesta di ulteriori proroghe dell'esenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione C(2014) 9904 della Commissione, del 17 dicembre 2014, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

In linea con l'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009, l'approvazione da parte della Commissione delle decisioni di esenzione per quanto riguarda l'interconnettore Dekani-Zaule cessa di avere effetto nel caso in cui la costruzione di tale interconnettore non venga avviata entro il 31 dicembre 2020 e l'interconnettore non diventi operativo entro il 30 giugno 2022, a meno che la Commissione non decida che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che sfuggono al controllo dei promotori.

In linea con l'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009, l'approvazione da parte della Commissione delle decisioni di esenzione per quanto riguarda l'interconnettore Redipuglia-Vrtojba cessa di avere effetto nel caso in cui la costruzione di tale interconnettore non venga avviata entro il 31 dicembre 2020 e l'interconnettore non diventi operativo entro il 30 giugno 2022, a meno che la Commissione non decida che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che sfuggono al controllo dei promotori."

Le decisioni di esenzione di Javna Agencija Republika Slovenija za Energijo n. 143-1/2013-8/106 per l'interconnettore Dekani-Zaule e n. 143-2/2013-46/106 per l'interconnettore Redipuglia-Vrtjba e le decisioni di esenzione del ministero dello Sviluppo economico n. 290/ML/4/2014 per l'interconnettore Dekani-Zaule e n. 290/ML/5/2014 per l'interconnettore Redipuglia-Vrtojba sono modificate di conseguenza.

I destinatari della presente decisione sono:

1) la direzione generale per il Mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica del ministero dello Sviluppo economico;

2) Javna Agencija Republika Slovenja za Energijo.

Fatto a Bruxelles, il 28.1.2019

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA